

Data di approvazione: 17. 5. 1991

Stato membro: Repubblica federale di Germania — Bundesland Rheinland-Pfalz

Aiuto n.: 666/90

Titolo: Programma di promozione di tecnologie accettabili per l'ambiente

Obiettivo: Regime R & S — Ricerca di base e ricerca applicata

Base giuridica: Haushaltsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Bilancio: 1990: 245 000 ecu; 1991: 245 000 ecu; totale: 490 000 ecu

Intensità dell'aiuto: 25 % per la ricerca applicata; 40 % per la ricerca di base + 10 % per le imprese fino a 150 dipendenti

Durata: 2 anni

Condizioni: Presentazione di una relazione annuale

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

(91/C 165/08)

Pubblicazione di note esplicative adottate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato col regolamento (CEE) n. 1056/91 ⁽²⁾

Le «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» ⁽³⁾ sono modificate come segue:

Pagina «Capitolo 23/1»

Inserire il testo seguente:

«2302 20 10
e di riso
2302 20 90

Per determinare il tenore in amido (sul prodotto tal quale) occorre applicare il metodo descritto nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, allegato I, punto 1 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

⁽³⁾ Il testo delle note esplicative è attualmente disponibile in tutte le versioni linguistiche, tranne le versioni danese e greca che sono in corso di elaborazione e saranno pubblicate quanto prima.

2302 30 10
e di frumento
2302 30 90

Per determinare il tenore in amido (sul prodotto tal quale) occorre applicare il metodo descritto nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, allegato I, punto 1 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).

2302 40 10
e di altri cereali
2302 40 90

Per determinare il tenore in amido (sul prodotto tal quale) occorre applicare il metodo descritto nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, allegato I, punto 1 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).»

Pagina «Capitolo 39/2»

Inserire il testo seguente:

«3902 90 00 altri

Questa sottovoce comprende, tra l'altro, i prodotti denominati commercialmente poli (alfa-olefine), ottenuti generalmente per leggera polimerizzazione del dec-1-ene, per successiva idrogenazione del prodotto ricavato e per separazione mediante distillazione delle frazioni ricche di idrocarburi C₂₀, C₃₀, C₄₀ e C₅₀. Queste frazioni si miscelano fra loro per costituire i vari tipi di poli (alfa-olefine) commerciali.

Si tratta di liquidi non necessariamente conformi al criterio di cui alla nota 3 c) del presente capitolo, ma conformi alle disposizioni della nota 3 a) dello stesso capitolo, che si utilizzano come prodotti di sostituzione degli oli minerali nella preparazione degli oli lubrificanti sintetici e semisintetici, in quanto apportano a detti prodotti un indice di viscosità più elevato, un punto di scorrimento più basso, una maggiore stabilità termica, un punto di infiammabilità più elevato e una minore volatilità.»
